

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020

I.M.U. - ALIQUOTE 2020

Delibera di C.C. n. 25 del 03/08/2020

Tipologia di immobile	Aliquote I.M.U.
<ul style="list-style-type: none">Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). <p>Assimilazione:</p> <p>Si considerano adibite ad abitazione principali le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altro nucleo familiare;	Esente
<ul style="list-style-type: none">Abitazione principale (cat. A/1, A/8 E A/9) e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	3,5 x mille
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati di categorie catastali A, B, C, Non ricomprese nei punti precedenti	10,6 x mille
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati di categorie catastali D escluso D10	10,0 x mille <i>Di cui</i> <i>2,4 x mille quota comunale</i> <i>7,6 x mille quota statale</i>
<ul style="list-style-type: none">Fabbricato rurale ad uso strumentale (D10 e fabbricati con annotazione di ruralità)	1 x mille
<ul style="list-style-type: none">Fabbricati bene merce dell'impresa costruttrice	1 x mille
<ul style="list-style-type: none">Terreni edificabili	10,6 x mille
<ul style="list-style-type: none">Terreni agricoli	esenti ai sensi del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 E A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Come disposto dal comma 741 lettere c) della legge 160/2019, si considerano assimilate all'abitazione principale e pertanto esenti dall'imposta le seguenti tipologie di immobili:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altro nucleo familiare. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ABITAZIONE CONCESSE IN COMODATO

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

L'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille, è ridotta al 75 per cento.

DICHIARAZIONI I.M.U.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, come disposto dal comma 769 della Legge 160/2019.

NUOVI MOLTIPLICATORI I.M.U.

I nuovi moltiplicatori per ottenere il valore catastale (imponibile) su cui calcolare l'I.M.U., fermo restando l'ulteriore aggiornamento iniziale della rendita pari al 5%:

160 Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (*con esclusione della categoria catastale A/10*)

140 Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80 Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

80 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

65 Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (*ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5*);

55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'I.M.U.

“**3912**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;

“**3916**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

“**3918**” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“**3925**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”

“**3930**” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

Decreti e provvedimenti emanati nel 2020 dal governo, ai fini IMU, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19

- Abolito il pagamento della prima rata IMU come previsto dall'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020, per i seguenti immobili:
 - **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali**
 - **immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- Abolito il pagamento della seconda rata IMU (anche per i settori del turismo e dello spettacolo) così come previsto dall'art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, per i seguenti immobili:
 - **immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché' immobili degli stabilimenti termali**
 - **immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
 - **immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;**
 - **immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri**

e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- **immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

➤ **Abolito il pagamento della seconda rata Imu 2020 per le attività oggetto di sospensione o limitazione a seguito del D.P.C.M. 24 ottobre 2020**, come previsto dall'art. 9 del Decreto-legge n. 137 del 28 Ottobre 2020, ribattezzato Decreto Ristori.

Tra l'elenco dei beneficiari:

alberghi, villaggi turistici, affittacamere, bed and breakfast, **bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti**, teatri, piscine, club sportivi, palestre, discoteche, organizzazione di feste e cerimonie.

La cancellazione riguarda gli immobili e le relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella allegata al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate nei medesimi immobili.